

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

5

10

15

20

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c.

nella causa R.G. N. 6-2019 in materia di interposizione fittizia con ricorso depositato il 2 gennaio 2019

DA

D residente in Venezia (VE), via (C.F.); N \mathbf{C} , residente in Quinto di Treviso (TV), via (C.F.); (C.F. G residente in Stra (VE), via); difesi dall'avvocato Pablo Bottega (CF tutti rappresentati e), procuratore e difensore in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso ed elettivamente domiciliati agli effetti della presente procedura

presso lo studio dello scrivente avvocato in Conegliano (TV), via

PARTE RICORRENTE

CONTRO

BRT S.p.A. in proprio e in qualità di incorporante di ME-VI S.r.l., per effetto della fusione per incorporazione avvenuta con atto del 10 ottobre 2018, ed efficace dal 1° novembre 2018, con sede in Milano – piazza Diaz 7 (C.F. 04507990150), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato (C.F.), Francesca Marchesan (C.F.) – che dichiarano, ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 049.7803764, ovvero agli indirizzi di posta elettronica certificata :

e e de elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi in Padova – giusta la procura in calce al ricorso notificato e depositata nel fascicolo telematico.

PARTE RESISTENTE

E CONTRO

CONNECT SERVICE s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig.

Amariuta Stefan, con sede in San Nicola Manfredi(BN) alla via Ischetti n. 1

p.iva 01674150626 ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via Salvo
d'Acquisto n. 5 presso lo studio dell'avvocato Giuseppe Laudante che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto C.F.:

p.e.c.:

t; Fax:

081/5032922.

PARTE RESISTENTE

25

5

10

15

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Per la disamina estesa delle esposizioni in fatto e in diritto si fa rinvio agli atti. La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti prodotti da entrambe le parti e con prova per testi.

- Preliminarmente dev'essere respinta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta CONNECT SERVICE s.r.l. poiché le parti ricorrenti deducono l'esistenza di rapporto di lavoro di fatto costituitisi in provincia di Treviso e con un soggetto datore di lavoro diverso dalla stessa deducente in contrasto con l'apparente e fittizia regolazione formale di cui alla documentazione contrattuale.
- Preliminarmente dev'essere dato atto che in corso di causa le domande promosse dal ricorrente V D nei confronti delle convenute sono state definite con accordo transattivo all'udienza del 25 maggio 2021 sicché limitatamente alle stesse la causa è stata dichiarata estinta.
- Le prospettazioni dei fatti offerte da tutte le parti e le dichiarazioni rese dai testi, consentono di ritenere provato che i rapporti di lavoro dei ricorrenti hanno avuto per oggetto le mansioni di autista di camion pesanti nell'ambito dell' attività svolta da BRT S.R.L. di consegna e di prelievo sia di collettame proveniente e destinato a clienti privati sia di merce proveniente e destinata ad aziende, nell'ambito territoriale costituito dalla provincia di Treviso.
- Il rapporto di lavoro è stato formalmente costituito alle dipendenze della ditta CONNECT SERVICE S.R.L., proprietaria dei mezzi utilizzati per il servizio, la quale aveva stipulato un contratto di trasporto con la società ME-VI S.R.L che a sua volta aveva stipulato un contratto di servizi di consegna, raccolta, trasporto, distribuzione, carico, scarico e attività

5

10

15

accessorie di documentazione etichettatura e movimentazione con la società BARTOLINI S.P.A in seguito divenuta B.R.T. S.P.A in quest'ultima è poi confluita mediante incorporazione per fusione la stessa ME-VI S.R.L.

- I rapporti di lavoro dei ricorrenti sono stati caratterizzati da gestione amministrativa facente capo alla datrice di lavoro formale e da organizzazione, direzione e controllo della prestazione da parte della ME-VI s.r.l. prima, successivamente incorporata in B.R.T. S.P.A
- Quest'ultima società infatti organizzava, presso il proprio centro di distribuzione e magazzino di Casale sul Sile, tutte le attività inerenti: al carico degli automezzi, all'assegnazione dei destinatari, alle istruzioni inerenti la consegna e il prelievo, agli orari di carico e scarico e al calendario settimanale di lavoro, ai controlli sulle prestazioni dei ricorrenti alle comunicazioni con gli stessi durante gli orari di lavoro tramite il computer palmare ricevuto all'inizio della giornata lavorativa e restituito dai lavoratori a fine giornata, contenente i dati relativi alle consegne e di conseguenza anche quelli relativi agli spostamenti dei lavoratori.
- In particolare i ricorrenti dovevano utilizzare automezzi e indossare abbigliamento da lavoro con le insegne B.R.T., dovevano presentarsi nelle fasce orarie e nei giorni determinati da B.R.T. presso il magazzino di Casale sul Sile, dovevano provvedere al carico della merce predisposta a cura di B.R.T., dovevano eseguire la consegna nell'ambito della provincia di Treviso presso i destinatari e agli indirizzi forniti, in apposite bolle di trasporto, da B.R.T., dovevano annotare le consegne e ricevevano istruzioni utilizzando appositi computer palmari forniti da B.R.T. che provvedeva anche a gestire il flusso di dati contenuti negli stessi computers.

5

10

15

- In caso di assenza dal lavoro i lavoratori dovevano avvisare sia B.R.T. sia il proprio datore di lavoro formale.
- Le ferie venivano di fatto concentrate nel periodo in cui BRT aveva minori esigenze di movimentazione ossia normalmente nel mese di agosto.
- Le considerazioni che precedono rendono evidente che i ricorrenti erano stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale di ME-VI s.r.l. prima, e successivamente di B.R.T. S.P.A
- L'assenza delle datrice di lavoro formale dalla organizzazione, direzione e controllo della prestazione lavorativa risulta enfatizzata anche dalle dichiarazioni del teste G. 7 che limita la presenza nel magazzino del titolare della CONNECT SERVICE S.R.L. ad una volta al mese.
- Come osservato dalla giurisprudenza di legitimità (cfr Cassazione civile sez. lav., 24/11/2015, n.23962) si configura l'interposizione fittizia : "
 tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Non è necessario, infatti, per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo."

5

10

15

Deve considerarsi irrilevante l'eccezione secondo la quale fino al 1 novembre 2018 B.R.T. S.P.A era estranea alla gestione del magazzino di Casale sul Sile poiché tale gestione veniva condotta da ME-VI s.r.l. E' pacifico e documentato infatti che ME-VI s.r.l. è stata incorporata nella stessa B.R.T. S.P.A con trasferimento in capo a quest'ultima dei rapporti di lavoro dipendente inizialmente costituiti di fatto in capo a ME-VI s.r.l.

5

10

15

20

- Non può trovare accoglimento l'eccezione di decadenza ex articolo 32 legge 183/2010 (ormai relativa solo al ricorrente P G ...). La decadenza presuppone, per la sua decorrenza, la cessazione del rapporto di lavoro oppure l'impugnazione un provvedimento datoriale e nel caso di specie, all'epoca della notifica del ricorso, entrambi i ricorrenti rimasti in causa prestavano ancora lavoro presso il magazzino di Casale sul Sile e non vi era stata impugnazione di alcun provvedimento (Cassazione civile sez. lav., 21/05/2019, n.13648).
- Non può accedersi alla tesi della parte convenuta secondo la quale i rapporti tra la datrice di lavoro formale e le due società che si sono succedute nella posizione di datori di lavoro sostanziali fosse regolata da un contratto (o da molteplici contratti) di trasporto poiché è evidente che oggetto del contratto non erano singoli trasporti individuabili e individuati bensì il complesso dei servizi di distribuzione che prevedeva oltre al trasporto l'attività di carico, scarico, accettazione della consegna delle merci e del denaro, e la predisposizione di una rete su base provinciale che doveva soddisfare esigenze di distribuzione non preventivamente determinabili se non con riferimento alla copertura logistica della zona stessa in modo da assicurare l'osservanza di tempi certi di consegna, particolarmente importanti per il funzionamento della rete di commercio on-line al dettaglio, o

comunque per realizzare prelievi e consegne in tempi prevedibili tali da soddisfare le esigenze dei clienti.

La prova testimoniale ha consentito di accertare che la prestazione di lavoro dei ricorrenti era caratterizzata dalla guida di camion pesanti e che si svolgeva dal lunedì al venerdì dalle 7, 00 alle 17, 30/18,00 con 45 minuti di pausa pranzo da consumare in un parcheggio. L'orario settimanale effettivo pertanto era di circa 48 ore e 45 minuti, superiore a quello previsto dal C.C.N.L. di 39 ore con uno straordinario sistematico di 9 ore e 45 minuti alla settimana a quale deve essere applicata la maggiorazione del 30% sulla paga base (ex articolo 13 comma terzo del C.C.N.L. trasporti e logistica) secondo i conteggi prodotti dai ricorrenti non specificamente contestati dalle parti convenute.

5

10

15

20

- Considerato che le dichiarazioni dei testi non hanno evidenziato delle ore non lavorate, che la retribuzione nella busta paga viene indicata come retribuzione giornaliera, che il servizio di trasporto di copertura della provincia non poteva subire delle pause, tant'è che le ferie venivano concentrate nei periodi di minore movimentazione, l'onere della prova in ordine alle ore non lavorate indicate in busta paga (che non possono costituire una riduzione unilaterale datoriale dell'orario di lavoro pattuito ma devono essere giustificate) doveva essere assolto dalle stesse parti convenute che non hanno adempiuto al relativo incombente processuale. Pertanto dal conteggio non possono essere dedotte le ore indicate in busta paga come non lavorate senza alcuna giustificazione e prova.
- In base al C.C.N.L. applicato l'inquadramento dei ricorrenti doveva essere fin dall'inizio quello previsto per i conducenti di mezzi pesanti corrispondente al 3° livello super poiché le convenute non hanno dimostrato

di possedere i requisiti per l'applicazione, comunque limitata ai primi 30 mesi dall'assunzione, del 3° livello Junior.

- I ricorrenti inoltre avevano diritto: a periodici aumenti di anzianità, che risultano essere stati in parte omessi dal datore di lavoro formale; alle ex festività e all'indennità di trasferta.
- L'indennità di trasferta, ammontante secondo il C.C.N.L. a € 21,80 al giorno, risulta essere stata riconosciuta solo in parte nelle buste paga e deriva dalla circostanza di fatto, documentata negli stessi contratti d'appalto, in base alla quale la prestazione dei ricorrenti doveva coprire l'intero territorio della provincia di Treviso, e non solo l'ambito comunale, seguendo un "giro" giornaliero assegnato con riferimento ad una zona e di volta in volta individuato in base alla destinazione delle merci da consegnare e da ritirare, che abbracciava l'intero territorio della provincia di Treviso.
- L'indennità pertanto deve ritenersi dovuta per tutti i giorni di lavoro indicati nelle buste paga.
- Per quanto esposto deve essere accertato e dichiarato che tra i ricorrenti e ME-VI s.r.l. prima, e successivamente B.R.T. S.P.A. è intercorso un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto la prestazione di trasporto di merci e collettame nell'ambito della provincia di Treviso con qualifica corrispondente al terzo livello super C.C.N.L. per 39 ore ordinarie e con uno straordinario sistematico di 9 ore e 45 minuti alla settimana (da lunedì a venerdì) e che per le voci retributive riconosciute il credito nei confronti della convenuta BRT S.P.A., a titolo di differenze retributive ammonta, secondo i conteggi non specificamente contestati prodotti dalle parti ricorrenti: per N\ Cl a complessivi euro 38.279,84 lordi di cui euro 13.514,00 a titolo di trasferta e per P2

5

10

15

- G a complessivi euro 43.488,55 lordi di cui euro 5514,46 a titolo di trasferta oltre ad euro 3021,99 lordi a titolo di TFR.
- Devono ritenersi assorbite le altre questioni sollevate dai ricorrenti in via subordinata relative alla responsabilità solidale ex articolo 29 decreto legislativo 276/03; alla responsabilità ex articolo 1 comma 248 legge 190 del 23 dicembre 2014, e alla responsabilità ex articolo 1676 c.c.

5

10

15

20

25

- Deve giudicarsi irrilevante che i ricorrenti abbiano citato in giudizio solo CONNET SERVICE SRL con sede in Benevento e non anche CONNET SERVICE SRL con sede in Napoli della quale sono stati dipendenti per un limitato periodo di tempo durante la loro prestazione di lavoro, poiché come osservato, la stessa prestazione deve intendersi costitutiva di un rapporto ab origine di fatto dipendente da ME-VI s.r.l. prima, e successivamente da B.R.T. S.P.A. rispetto al quale la titolarità solo formale del rapporto non risulta influente.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerati: il valore della causa, l'articolazione della fase istruttoria, il numero delle parti, il numero e la complessità delle questioni trattate si liquidano in complessivi euro 7500,00 oltre spese in misura fissa, anticipazioni se documentate e accessori di legge.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, così provvede:
- 1. Accerta e dichiara che tra B.R.T. S.P.A. da un lato e N

 Cl e P Gl dall'altro è intercorso un rapporto di lavoro dipendente con le caratteristiche indicate nella parte motiva.

- 2. Condanna B.R.T. S.P.A. a pagare in favore di N

 complessivi euro 38.279,84 lordi di cui euro 13.514,00 a

 titolo di trasferta e in favore di per P. G. _______ complessivi euro

 43.488,55 lordi di cui euro 5514,46 a titolo di trasferta oltre ad euro 3021,99

 lordi a titolo di TFR.
- 3. Condanna entrambe le convenute in solido tra loro a pagare in favore dei ricorrenti le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7500,00 oltre spese in misura fissa, anticipazioni se documentate e accessori di legge. Spese di lite distratte in favore dell'avvocato Bottega dichiaratosi anticipatario Treviso, li 11 febbraio 2022

Il Giudice

dott. Massimo Galli

15

10